CONVENZIONE

Tra

PROVINCIA DI MILANO, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1, rappresentata dal Presidente On. Guido Podestà

е

COMUNE DI ARESE, con sede in Arese, via Roma 2, rappresentata dal Sindaco, Dott.ssa Michela Palestra;

COMUNE DI BARANZATE, con sede in Baranzate, Via Erba 5, rappresentata dal Sindaco, Dott. Giuseppe Corbari;

COMUNE DI CESATE, con sede in Cesate, Via Don Oreste Moretti 10, rappresentata dal Sindaco, Dott.ssa Giancarla Marchesi;

COMUNE DI CORNAREDO, con sede in Cornaredo, P.zza Libertà 24, rappresentata dal Sindaco, Dott. Yuri Santagostino;

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, con sede in Garbagnate Milanese, Piazza De Gasperi 1, rappresentata dal Sindaco, Dott. Pier Mauro Pioli;

COMUNE DI LAINATE, con sede in Lainate, Largo Vittorio Veneto 12, rappresentata dal Sindaco, Dott. Alberto Landonio;

COMUNE DI LIMBIATE, con sede in Limbiate, Via Monte Bianco 2, rappresentata dal Sindaco, Dott. Raffaele de Luca;

COMUNE DI PERO, con sede in Pero, Piazza Marconi 2, rappresentata dal Sindaco, Dott.ssa Maria Rosa Belotti;

COMUNE DI POGLIANO MILANESE, con sede in Pogliano Milanese, Piazza Avis Aido 6, rappresentata dal Sindaco, Dott. Vincenzo Magistrelli;

COMUNE DI PREGNANA MILANESE, con sede in Pregnana Milanese, Piazza Libertà 1, rappresentata dal Sindaco, Dott. Sergio Romeo Maestroni;

COMUNE DI RHO, con sede in Rho, Piazza Visconti 23, rappresentata dal Sindaco, Dott. Pietro Romano;

COMUNE DI SENAGO, con sede in Senago, Via XXIV Maggio 1, rappresentata dal Sindaco, Dott. Lucio Fois;

COMUNE DI SETTIMO MILANESE, con sede in Settimo Milanese, Piazza degli Eroi 5, rappresentata dal Sindaco, Dott.ssa Sara Santagostino Pretina;

COMUNE DI SOLARO, con sede in Solaro, Via Mazzini 60, rappresentata dal Sindaco, Dott. Diego Manenti;

COMUNE DI VANZAGO, con sede in Vanzago, Via Garibaldi 6, rappresentata dal Sindaco, Dott. Guido Sangiovanni:

(Provincia e Comuni congiuntamente denominati "Amministrazioni/Enti interessate/i")

PREMESSO

- che in data 2 marzo 2007, con Atto del Segretario Generale della Provincia di Milano, Rep Prov. n. 2046/2007, è stata costituta, nella forma dell'azienda speciale, AFOL Milano, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito "TUEL");
- che con deliberazione Consiglio provinciale del 10 luglio 2008 n. Rep. Gen. 39/2008 e deliberazioni del Consigli comunali degli Enti interessati (quali i Comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Limbiate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Settimo Milanese, Solaro e Vanzago) è stata approvata la costituzione di AFOL Nord Ovest Milano consortile, ai sensi del combinato disposto di cui agli

art. 114 e 31 TUEL, e che in data 15 dicembre 2008, in esecuzione delle sopra citate deliberazioni, con atto del Notaio Dott.ssa Olivia Barresi, è stata costituita l'AFOL Nord Ovest Milano consortile:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21/11/2012 il Comune di Bollate ha esercitato il diritto di recesso dalla AFOL Nord Ovest Milano consortile, con effetto dal 1 gennaio 2014;
- che con deliberazione commissariale n. 95 del 18/04/2013 il Comune di Arese ha esercitato il diritto di recesso dalla AFOL Nord Ovest Milano consortile, con effetto dal 1 gennaio 2015;
- che, a fronte del mutato scenario strategico di cui al successivo punto, il Comune di Arese intende revocare la propria decisione e conservare la propria partecipazione nell'Azienda AFOL Nord Ovest Milano, assumendo poi di conseguenza il ruolo di Ente consorziato della Agenzia Metropolitana;
- che tra il Presidente della Provincia di Milano e i Sindaci dei Comuni di Arese, Baranzate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Limbiate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa con il quale si manifesta la volontà di procedere alla fusione dell'Azienda speciale della Provincia di Milano "AFOL Milano" con l'Azienda speciale consortile "AFOL Nord Ovest Milano" partecipata dalla stessa Provincia e dai Comuni sottoscrittori della presente convenzione;
- che tale impegno si configura quale primo passo di un più ampio e articolato processo di aggregazione delle Agenzie per la Formazione, l'Orientamento ed il Lavoro costituite a partire dal 2007 tra la Provincia di Milano ed i Comuni del territorio, improntato, anche in vista della nascita della Città metropolitana, al conseguimento di imprescindibili obiettivi di razionalizzazione e di efficientemente dei servizi;
- che tali obiettivi saranno conseguiti attraverso l'accorpamento delle AFOL oggi esistenti nel territorio della Provincia di Milano in una unica Agenzia Metropolitana con la partecipazione del Comune capoluogo e della Camera di Commercio di Milano, così che l'integrazione e il coordinamento dei servizi e lo sfruttamento sinergico delle risorse facenti capo alle attuali entità possa consentire anche una riduzione dei costi e una maggiore efficienza nella produzione dei servizi medesimi e benefici della collettività;
- che lo strumento ritenuto idoneo a realizzare l'accorpamento di AFOL Milano e di AFOL Nord Ovest Milano, anche a tutela dei terzi, è quello della fusione per unione, in applicazione anche delle disposizioni dettate dall'art. 2501 e seguenti del Codice Civile;
- che la fusione per unione comporta, in particolare, l'estinzione di AFOL Milano e di AFOL Nord Ovest Milano per accorpamento di tali due entità tramite la contestuale e conseguente costituzione di una nuova entità, la nuova Agenzia, la quale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali e assume i diritti e gli obblighi in precedenza facenti capo alle due Aziende Speciali partecipanti alla fusione, rappresentando il nuovo centro di imputazione e legittimazione dei rapporti giuridici. Tali effetti, in particolare, si produrranno con la stipula dell'atto di fusione e la sua iscrizione al Registro delle Imprese di Milano;

che, per effetto di quanto sopra, alla data di efficacia della fusione cesseranno gli attuali organi di amministrazione e controllo di AFOL Milano e di AFOL Nord Ovest Milano (Consigli di Amministrazione e Collegi di revisione) e prenderanno carica i nuovi organi di amministrazione e controllo della Agenzia risultante all'esito della fusione, così come designati, al più tardi, alla data di stipula del relativo atto di fusione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Costituzione

Con la presente Convenzione, mediante la fusione per unione - secondo le disposizioni, per quanto compatibili, degli art. 2501 e seguenti del Codice Civile - di:

- Azienda Speciale AFOL Nord Ovest Milano consortile iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06405350965, REA n. 1891907 ed al Registro delle Imprese di Monza con REA n. 1862994,

con

- Azienda Speciale AFOL della Provincia di Milano iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 05694280966;

si costituisce l'Azienda Speciale consortile denominata: "Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro" e abbreviato "AFOL Metropolitana".

Per effetto della fusione, anche ai sensi del disposto dell'art. 2504-bis del Codice Civile, la nuova Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ed assume i diritti e gli obblighi in precedenza facenti capo alle due Aziende Speciali partecipanti alla fusione, rappresentando il nuovo centro di imputazione e legittimazione dei rapporti giuridici.

L'AFOL Metropolitana (di seguito denominata "Agenzia") è dotata di personalità giuridica, d'autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto.

Art. 2 - Scopo e finalità

L'Agenzia ha come scopo la promozione del diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle persone, alle imprese ed alla collettività tramite attività di formazione e di orientamento al fine di contrastare il rischio di esclusione sociale e di povertà promuovendo interventi per la piena integrazione dei cittadini nel contesto sociale ed economico del proprio territorio.

Tale finalità è conseguita principalmente attraverso l'erogazione di interventi di natura educativa, formativa e culturale volti alla crescita del capitale umano e funzionali all'inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita, assicurando la realizzazione di servizi di:

- Politica attiva del lavoro e di contrasto del rischio di disoccupazione di lunga durata che, sulla base della gestione delle funzioni amministrative pubbliche contemplate dalla legislazione nazionale e regionale in materia di mercato del lavoro, affidate ai Centri per l'Impiego, assicurino alle persone l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, percorsi per la ricollocazione di lavoratori espulsi dal mercato e attività rivolte in particolare ai lavoratori svantaggiati (Reg. CE 800/08) ed alle fasce deboli del mercato (L. 381/91);

- Educazione e formazione professionale, quali attività didattico/educative rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia e delle altre regioni comprendenti, l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione (L. 53/03) nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, all'orientamento, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, all'aggiornamento ed alla specializzazione professionale, all'autoimprenditorialità, alle diverse attività formative realizzate nell'ambito di percorsi integrati tra i sistemi della formazione, dell'istruzione e del lavoro;
- Integrazione lavorativa dei disabili e dei soggetti deboli: volti all'integrazione dei soggetti disabili e dei soggetti rientranti nelle fasce deboli del mercato (L. 381/91). La gestione di tali servizi è fortemente integrata ai servizi di educazione e formazione professionale indicati al punto precedente e attuabili nell'ambito delle competenze affidate ai Centri per l'Impiego (L. 68/00);
- <u>Natura territoriale</u>: afferenti l'attività educativa, sociale, lo sviluppo economico, imprenditoriale e strutturale del territorio rivolti alle persone, alle imprese e/o alla collettività.

Gli Enti consorziati potranno affidare all'Agenzia - mediante appositi contratti di servizio e nel rispetto della legge - la realizzazione di ulteriori e specifici servizi o attività rientranti negli scopi istituzionali dell'Agenzia.

Art. 3 - Durata

L'Agenzia ha la durata di 50 (cinquanta) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. E' facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata della Convenzione per un tempo da stabilirsi, previa adozione dei necessari atti deliberativi degli organi competenti, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 4 - Quote di partecipazione e di contribuzione

Gli Enti consorziati partecipano alle spese generali dell'Agenzia con una quota annua:

- per i Comuni pari a euro 1 (uno) per abitante del proprio Comune, come risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre dell'anno precedente cui la contribuzione si riferisce;
- per la Provincia pari a euro **0,50** (zero e cinquanta) per la somma degli abitanti dei Comuni consorziati oltre agli abitanti del Comune di Milano.

La quota di partecipazione spettante a ciascun Ente Consorziato membro dell'Assemblea consortile, da rivedere ogni biennio, è parametrata in base alla seguente formula:

X= numero di voti spettanti al singolo Ente membro dell'Assemblea;

cE= totale dei contributi a carico del singolo Ente;

cT = totale dei contributi complessivamente spettanti all'Agenzia.

Un prospetto delle quote di partecipazione e del relativo computo dei voti assegnati a ciascun rappresentante in Assemblea è comunicato agli Enti consorziati.

All'esito e per gli effetti della fusione la quota iniziale di partecipazione assegnata a ciascun Ente consorziato computato sulla base della popolazione residente risultante all'Istat alla data del 1° gennaio 2013 è la seguente:

Provincia di	Milano	72,85 %
Comune di	Arese	1,79 %
Comune di	Baranzate	1,02 %
Comune di	Cesate	1,31 %
Comune di	Cornaredo	1,87 %
Comune di	Garbagnate	2,49 %
Comune di	Lainate	2,37 %
Comune di	Limbiate	3,23 %
Comune di	Pero	0,97 %
Comune di	Pogliano	0,77 %
Comune di	Pregnana	0,65 %
Comune di	Rho	4,71 %
Comune di	Senago	1,98 %
Comune di	Settimo	1,84 %
Comune di	Solaro	1,32 %
Comune di	Vanzago	0,83 %

Art. 5 - Organi Consortili -

Gli organi dell'Azienda Speciale consortile sono:

- 1. L'Assemblea consortile;
- 2. il Consiglio di Amministrazione;
- 3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4. il Direttore;
- 5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Viene altresì costituito il Comitato Territoriale dell'agenzia regolato dal successivo art. 10 della Convenzione. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione, la composizione, il funzionamento e le competenze degli Organi consortili sono disciplinati dallo Statuto dell'Agenzia.

Art. 6 - Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato ciascuno con diritti proporzionati alla quota di partecipazione così come indicata dal precedente art. 4.

L'Assemblea consortile nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia è composto da un numero massimo di 5 (cinque) membri, nel rispetto in ogni caso delle previsioni di legge in materia, ed è nominato dall'Assemblea consortile su designazione degli Enti consorziati secondo le regole sotto indicate, fermo restando che, in ogni caso, almeno due Consiglieri di Amministrazione sono nominati su designazione del Presidente della Provincia di Milano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri designati dalla Provincia di Milano secondo quanto previsto nello Statuto.

Il primo Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia assumerà la carica a far corso dalla data di efficacia della fusione.

I primi Consiglieri saranno nominati al più tardi nell'atto di fusione di AFOL Milano con AFOL Nord Ovest Milano consortile.

Il primo Consiglio di Amministrazione, che entrerà in carica dalla data di effetto della fusione, sarà composto da 3 (tre) membri designati come di seguito indicato:

- 2 membri designati dal Presidente della Provincia di Milano;
- 1 membro designato dai Comuni consorziati.

In esito ai successivi processi di adesione, in qualità di Enti consorziati dell'Agenzia, del Comune di Milano e/o della Camera di Commercio di Milano, qualora tale adesione comportasse l'acquisizione di una quota almeno pari al 20% per ciascuno di essi, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sarà di 4 (quattro) o 5 (cinque) membri come conseguenza dell'ingresso rispettivamente di uno dei due o di entrambi gli Enti (Comune di Milano e/o Camera di Commercio di Milano).

Ad ognuno dei due Enti, in caso di ingresso nell'Agenzia consortile, sarà pertanto riconosciuta la designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione. Successivamente all'ingresso di uno o di entrambi gli Enti sarà senza indugio convocata l'Assemblea consortile che procederà ad integrare il Consiglio in conformità a quanto sopra indicato.

In seguito ad eventuali successivi processi di fusione per incorporazione delle altre AFOL presenti nel territorio della Provincia di Milano, il Consigliere designato dai Comuni consorziati (ad esclusione del Comune di Milano che, come sopra indicato, in caso di adesione all'Agenzia consortile ha diritto a designare un Consigliere), decadrà dalla carica e la designazione del nuovo membro spetterà al complesso dei Comuni consorziati conseguente al processo di fusione per incorporazione. Il Consigliere designato dai Comuni consorziati decadrà pertanto ogni volta che l'AFOL Metropolitana incorporerà tramite processo di fusione un'altra AFOL.

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente, assistito dal Direttore, relaziona semestralmente all'Assemblea consortile in merito al piano di attività, al bilancio previsionale, al conto consuntivo ed alle più importanti iniziative aventi rilevanza contrattuale, ivi compresi i mutui di particolare entità e l'avvio di procedure per richiedere agli Enti consorziati quote di anticipazione necessarie per la realizzazione di progetti già finanziati.

Art. 8 - Direttore

- 1. La scelta del Direttore Generale e la revoca dello stesso è operata dal consiglio di amministrazione.
- 2. L'incarico di Direttore Generale è conferito con contratto a termine di durata guinguennale.
- 3. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in conformità a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli enti locali.
- 4. Il Direttore Generale è coadiuvato da un vice direttore, se nominato, che esercita funzioni vicarie locali e dal Comitato di Direzione, costituito in base all'articolazione territoriale dell' Agenzia, come da successivo art. 10 e art. 23.

Art. 9 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea consortile sulla base delle indicazioni pervenute dalla Provincia di Milano e dai Comuni consorziati come di seguito indicato:

- n. 2 membri designati dalla Provincia di Milano;
- n. 1 membro designato dai Comuni consorziati.

La carica di Presidente del Collegio è assunta dal membro designato dai Comuni, previo assenso del Presidente della Provincia di Milano.

Il primo Collegio dei Revisori dell'Agenzia assumerà la carica a far corso dalla data di efficacia della fusione.

I primi Revisori saranno nominati al più tardi nell'atto di fusione di AFOL Milano con AFOL Nord Ovest Milano consortile.

Art. 10 - Comitato territoriale

- 1. Il Comitato Territoriale ha funzione di coordinamento tra gli enti consorziati, con riguardo alle attività dell'agenzia sui territori di riferimento. Ove richiesto, formula pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione ovvero all'assemblea consortile su materie attinenti l'operatività dell'agenzia.
- 2. Fermi restanti i principi generali in materia di amministrazione e controllo che governano il funzionamento delle aziende speciali consortili, il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti consorziati.
- 3. Per le finalità dei precedenti commi il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi priorità e piani dell'Azienda e delle relative direttive generali; a tal fine il Cda sottopone a preventivo parere del Comitato, le proposte di deliberazione di competenza dell'assemblea consortile e una relazione semestrale sull'andamento economico patrimoniale.
- 4. I pareri rilasciati dal Comitato Territoriale sulle seguenti materie:
 - apertura/chiusura delle sedi operative nel territorio provinciale ad eccezione del territorio del comune di Milano;
 - programmazione di servizi specifici delle sedi operative territoriali sopra indicate.
 - qualora avessero contenuto negativo si intendono vincolanti nei termini seguenti: nel caso in cui il consiglio di amministrazione non ritenesse di adeguarsi al contenuto del parere negativo reso dal Comitato Territoriale su tali specifiche materie, dovrà sottoporre le relative questioni alla decisione dell'assemblea consortile, ai sensi del precedente art. 12, comma 2, lettera r.
- 3. Il Comitato Territoriale è composto da membri designati dall'assemblea consortile secondo le modalità previste dalla convenzione. tra i membri designati dalla provincia di Milano, uno di essi assume la presidenza del Comitato.
- 4. In ogni caso non possono essere nominati membri del Comitato Territoriale gli amministratori e il direttore dell'agenzia.
- 5. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Comitato Territoriale può richiedere informazioni e visionare atti e documentazione relativi all'agenzia ed alla sua amministrazione; si confronta inoltre con il collegio dei revisori e con l'organismo di vigilanza di cui al dlgs 231/2001.
- 6. Il Comitato Territoriale delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri.
- 7. Il Comitato Territoriale dura in carica per un periodo non superiore a tre anni.
- 8. Il Comitato regola i propri lavori con apposito regolamento.

Art. 11 - Forme di consultazione degli Enti consorziati

L'Assemblea consortile può richiedere agli Enti consorziati pareri non vincolanti su determinate materie. Tali richieste di parere insieme alla necessaria documentazione devono essere trasmessi agli Enti consorziati tramite PEC.

Gli Enti consorziati devono fornire, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, riscontro all'Assemblea consortile. Gli Enti devono inoltre verificare il generale andamento dell'Agenzia nonché lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, ed economicità della gestione.

Art. 12 - Atti fondamentali

Sono atti fondamentali di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea consortile (nel rispetto di quanto stabilito al comma 8, dell'art.114 D.Lgs. 267/2000):

- a) il Piano Programma;
- b) il Bilancio di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il Conto consuntivo;
- d) il Bilancio di esercizio.

Tali atti sono trasmessi agli Enti consorziati contestualmente alla loro affissione all'Albo dell'Agenzia.

Art. 13 - Reciproci obblighi e garanzie

L'ordinamento dell'Agenzia è stabilito dalla presente Convenzione e dallo Statuto che si allega al presente atto e che saranno formalmente approvati dai competenti organi consiliari degli Enti sottoscrittori unitamente al progetto di fusione.

Gli Enti consorziati si impegnano a far confluire entro il 31/12/2014 in un unico contratto di servizio di durata pari alla presente convenzione i contratti di servizio in essere tra la Provincia di Milano e le Aziende speciali AFOL Milano e AFOL Nord Ovest Milano, dando atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 259/2013 del 25 giugno 2013 avente ad oggetto "Proroga del contratto di servizio con l'agenzia della formazione l'orientamento e il lavoro della Provincia di Milano in vista della costituzione dell'Agenzia Metropolitana per la formazione l'orientamento e il lavoro" il valore del contratto di servizio tra Provincia ed AFOL Milano ha registrato una sensibile riduzione degli impegni finanziari della Provincia di Milano, nonché dando atto che con la convenzione sottoscritta in data 27 marzo 2013 per la condivisione Direttore e del management di Afol Milano è stato realizzato un'ulteriore importante riduzione dei costi.

Art. 14 - Recesso

E' facoltà degli Enti consorziati esercitare il diritto di recesso, trascorso un biennio dall'ingresso nell'Agenzia. Il recesso deve essere notificato, entro il 30 giugno di ciascun anno mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile. Il recesso esercitato entro il 30 giugno avrà effetto il 31 dicembre dell'anno in corso. Il recesso esercitato successivamente al 30 giugno avrà invece effetto il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di esercizio del diritto di recesso. Dalla comunicazione di recesso al momento di efficacia dello stesso. L'Ente recedente è tenuto al pagamento della quota annuale e non arà diritto di voto unicamente con riguardo alle deliberazioni relative agli atti di cui ale lettere a) e b) dell'art. 12.